

COMUNE DI BRUSCIANO
Città Metropolitana di Napoli



Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°41 del 27 luglio 2022.

Disciplinare per la definizione transattiva delle liti derivanti da sinistri stradali

ART. 1 FINALITA'

Il Comune di Brusciano, al fine di evitare onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità per l'Ente, secondo criteri fissati dai successivi articoli.

ART. 2 OGGETTO DELLE TRANSAZIONI

1. Ai sensi del presente regolamento, possono essere definite transattivamente, le vertenze aventi ad oggetto il risarcimento dei danni fisici o materiali subiti da persone o cose lamentati da terzi nei confronti del Comune.
2. Gli atti relativi al promovimento del giudizio, alla conciliazione ed alla transazione, sono adottati, dal Responsabile competente nella materia afferente al caso trattato.
3. Il Responsabile che esercita l'azione si avvale, in tutti i gradi di giudizio, dell' Ufficio del contenzioso e, a tal fine, nel rispetto delle successive disposizioni, trasmette tempestivamente al Responsabile del settore VII le determinazioni assunte in ordine al promovimento del giudizio nonché alle conciliazioni ed alle transazioni.
4. Nella resistenza alle liti l'Ufficio del contenzioso assicura l'informazione al Responsabile competente nella materia afferente al caso trattato trasmettendo prontamente gli atti ricevuti o presso di essa notificati. L'ufficio del contenzioso, costantemente aggiornato, ha il compito di vigilare su tutto il procedimento amministrativo e rendere la resistenza alle liti effettiva e sottoporre le questioni di merito all'avvocato incaricato.
5. Dell'adozione delle determinazioni relative al promovimento del giudizio nonché alle conciliazioni ed alle transazioni è data, dal Responsabile del settore competente che esercita l'azione, immediata informazione alla Giunta per il tramite dell'Assessore di riferimento.
6. L'Ufficio contenzioso assicura la costante informazione al Sindaco ed al Segretario generale in merito alla resistenza nelle liti, allo stato del processo e delle questioni giuridiche proposte all'avvocato incaricato.
7. L'avvocato incaricato dal Comune sia per la proposizione della causa sia per la resistenza in giudizio assicura al Responsabile dell'Ufficio Contenzioso che ha esercitato l'azione, l'adeguata informazione sullo stato di trattazione della causa .

8. Il legale incaricato, a conclusione della fase istruttoria, comunicherà per iscritto all'ufficio una propria valutazione sull'esito finale del giudizio e sull'opportunità di una ipotesi transattiva per evitare ulteriori costi in caso di probabile sentenza negativa. In mancanza di tale valutazione, il legale non potrà ricevere ulteriori incarichi da questo Ente.

ART. 3 CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE TRANSAZIONI

Non verranno prese in considerazione, ai fini di una loro composizione transattiva, le seguenti tipologie di sinistri:

- sinistri verificatisi a causa di palese negligenza, distrazione, disattenzione o altro comportamento irrispettoso delle normali regole di diligenza e buon comportamento stradale e pedonale;
- sinistri rispetto ai quali sia ravvisabile una violazione delle norme del Codice della Strada o del Codice Civile;
- sinistri verificatisi rispetto a dissesti stradali segnalati o indicati e, comunque, non costituenti insidia e trabocchetto, o in cantieri di lavoro affidati a ditte esterne.

ART. 4 CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER LA DEFINIZIONE TRASATTIVA DEI SINISTRI

Possono essere definiti transattivamente, con le parti o con i legali che eventualmente le rappresentino, esclusivamente i sinistri per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

- a) La responsabilità del sinistro deve essere inequivocabilmente addebitata all'Ente e non ad altra persona fisica o giuridica che, a diverso titolo abbia la disponibilità della strada ove il sinistro si è verificato;
- b) La responsabilità del sinistro deve essere accertata, in loco, da personale del locale Comando di Polizia Municipale, o dai Carabinieri o dalla Polizia, oppure da almeno due testimoni che sottoscrivano le dichiarazioni testimoniali davanti a chi riveste la funzione di pubblico ufficiale. Non verranno prese in considerazione, se non in casi eccezionali, le richieste di risarcimento non avallate dai processi verbali di cui sopra, o prive dei predetti riscontri testimoniali;
- c) L'ammontare delle spese oggetto del risarcimento, sostenute dalla parte lesa, deve essere provata esclusivamente a mezzo di idoneo documento fiscale o previsione di spesa. Allo stesso documento economico deve essere allegata idonea documentazione fotografica attestante il danno o la lesione personale.

ART. 5 SPESE E COMPETENZE IN CASO DI ASSISTENZA LEGALE

1. In caso di transazione, per la determinazione delle spese e dei compensi professionali da riconoscere al legale di controparte, ove la sua nomina risulti al Comune dagli atti, si farà riferimento al sistema di determinazione dei compensi vigenti al momento della prestazione professionale applicando per le prestazioni rese i valori medi diminuiti del 10% oltre spese ed accessori di legge. Il valore della causa sarà determinato tenendo conto della sorte capitale riconosciuta al danneggiato in transazione.

ART. 6 QUANTIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

1. Alla quantificazione del danno alle cose si procede sulla base della documentazione fiscale, fatture ricevute o altro documento analogo, prodotta dal danneggiato tenuto conto dell'eventuale corresponsabilità nella causazione del danno.

ART. 7 MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE TRANSAZIONI

1. Ai fini del presente disciplinare, ogni richiesta di risarcimento dovrà contenere necessariamente, quanto al soggetto danneggiato: nome e cognome, data e luogo di nascita, fotocopia leggibile del codice fiscale e della carta d'identità, residenza ed indirizzo presso il quale ricevere corrispondenza, indirizzo e-mail e numero telefonico di riferimento;
quanto al sinistro: indicazione di data, ora e luogo con foto, su supporto cartaceo, del punto esatto ove il sinistro si è verificato, indicazione analitica dei danni, patrimoniali e non, asseritamente subiti e loro quantificazione con indicazione dei parametri di riferimento utilizzati.
2. L'Ufficio Contenzioso, acquisita la richiesta di risarcimento danni completa di detti elementi, richiede, ove già non presente in atti, relazione sia al Comando P.L. che al Settore LL.PP - Patrimonio o del Settore Interessato.
3. Detti Settori, entro 10 giorni, trasmettono all'Ufficio contenzioso propria relazione che metta in evidenza elementi di fatto e giuridici utili ai fini della difesa delle ragioni dell'ente (condizioni dei luoghi con particolare riferimento alla illuminazione, alle condizioni meteo, se risultanti, alla segnaletica orizzontale e verticale esistente in loco; imputabilità a terzi dell'insidia per via di contratti d'appalto, concessioni, autorizzazioni e simili o per altre ragioni legate alla disponibilità o proprietà dell'area ecc.)
4. Ove dalle relazioni appaia probabile la responsabilità, anche concorrente, del Comune e la richiesta di risarcimento risulti superiore ad € 1000,00, l'ufficio contenzioso incarica il proprio Consulente di fiducia dell'Ente di provvedere, previa documentata convocazione, a perizia sulle cose o sulla persona del danneggiato. L'ufficio contenzioso dà, al contempo, comunicazione al danneggiato o al suo difensore mediante pec di riferimento dell'avvio del procedimento.
5. Acquisiti al fascicolo gli atti di cui sopra, l'ufficio contenzioso formula al Responsabile, ratione materiae una bozza di accordo transattivo tenendo conto di quanto appresso:
 - *nel caso sussistano sia le relazioni dei settori interpellati che riconoscano la presenza dell'insidia e, quindi, la responsabilità esclusiva o concorrente del comune nella causazione dell'evento e sia il contestuale accertamento operato in loco e nell'immediatezza del fatto da un organo di polizia senza rilievi di responsabilità a carico del danneggiato.*
6. Su tale ipotesi il Responsabile del settore contenzioso formula proposta di accordo transattivo che trasmette al richiedente. In caso di accettazione delle condizioni transattive da parte del danneggiato, il Responsabile, acquisito il prescritto parere dell'organo di revisione economico-finanziaria trasmette la proposta all'organo politico per relazionare in giunta comunale ed assumere le idonee determinazioni.
7. A seguito della delibera che autorizza la transazione, l'ufficio convoca, il danneggiato o il suo difensore, se nominato, per la sottoscrizione dell'atto secondo lo schema allegato al presente deliberato.
8. I termini per la conclusione del procedimento sono di 40 giorni salvo particolari difficoltà legate al caso specifico.
9. Ogni proposta transattiva o diniego motivato comunicati al danneggiato o al suo difensore saranno forniti anche al difensore dell'ente affinché venga ritualmente prodotto in giudizio anche al fine di cui all'art. 91 c.p.c. relativo al regime fiscale delle spese e compensi di lite.

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche alle vertenze in corso all'atto dell'adozione della delibera di approvazione.
2. All'atto della stipula di eventuale polizza assicurativa R.C., i sinistri oggetto del presente disciplinare potranno essere deferiti alla compagnia assicurativa individuata.